

Editoriale

La riforma del diritto penale canonico

Papa Francesco riformò il diritto penale della Chiesa, il Libro VI del Codice di Diritto canonico, attraverso la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, entrata in vigore l'8 dicembre 2021, Solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. Questa riforma era già stata decisa da papa Benedetto XVI nel 2007, ma non era stata completata. In Brasile, Edições CNBB pubblicò la nuova normativa corredandola di commento e presentando le fonti di ogni canone.

Storicamente, fin dai tempi apostolici, la Chiesa ha sempre avuto regole di condotta che, nel tempo, costituirono un corpo legislativo vincolante che riuniva il Popolo di Dio sotto la guida dei Vescovi. Dopo il Concilio Vaticano II, vi fu chi manifestò una certa sfiducia sull'utilità delle leggi della Chiesa, soprattutto con riferimento alla normativa penale, ma questo non impedì che San Giovanni Paolo II promulgasse nel 1983 il Codice di Diritto Canonico, secondo l'ecclesiologia di comunione propria del Concilio, rimarcando che le leggi della Chiesa non sono esterne alla fede, ma riflettono proprio la nostra professione di fede. Da qui l'obbligatorietà delle leggi ecclesiastiche che, partendo proprio dalla fede, manifestano la giustizia e la materna misericordia della Chiesa.

Per essere d'impulso ad una vita comunionale di fede, le leggi della Chiesa sono legate anche ai mutamenti sociali ed alle nuove esigenze del Popolo di Dio, dovendosi adeguare alle esigenze del tempo presente. La riforma di uno dei sette Libri che compongono il

Codice di Diritto canonico si rese necessaria per una vita ecclesiale ordinata che manifesti comunione e, di conseguenza, ricordi la necessità di intervenire quando risultino delle violazioni. La carità impone il ricorso ad un sistema penale che contemperi tre finalità: il ripristino delle esigenze di giustizia, la correzione del reo e la riparazione di scandali. In particolare furono tipicizzati i reati contro i beni ecclesiastici commessi per colpa grave o grave negligenza nell'amministrazione. Generalmente, in questo caso, la corruzione avviene in ambienti oscuri e chiusi, mentre l'apertura facilitata dalla trasparenza aiuta a comprendere che i beni della Chiesa cattolica, sotto la responsabilità di un determinato soggetto giuridico (diocesi, parrocchia, comunità religiosa) appartengono alla comunità cattolica. Nella Chiesa la comunione non si limita ad idee o buone intenzioni, ma è testimonianza evangelica nell'amministrazione dei beni. Nel momento storico in cui viviamo, testimoniare la trasparenza nell'amministrazione è luce per il mondo e dà sapore all'esperienza del vivere in comunità. Essere trasparenti significa rinunciare all'isolamento, all'avarizia e alla corruzione.

Le modifiche introdotte nel nuovo Libro VI del Codice di Diritto canonico rispondono fondamentalmente a tre criteri direttivi. In primo luogo, il testo contiene un'indicazione più precisa e sicura per i Vescovi ed i Superiori religiosi che dovranno applicare la legislazione penale, riducendone così la possibilità di interpretazioni soggettive. Il secondo criterio che presiedette la riforma è la tutela della collettività e l'attenzione alla riparazione di scandali, nonché al risarcimento del danno, cioè «*non si deve dare la remissione finché, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario, il reo non abbia riparato il danno eventualmente causato*» (can. 1361, § 4). Il terzo obiettivo che la riforma cercò di raggiungere fu di fornire ai Vescovi ed ai Superiori religiosi i mezzi necessari per prevenire i reati e intervenire tempestivamente per correggere situazioni che nel tempo potrebbero aggravarsi, pur tenendo presente che «*chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario*» (can. 1321, § 1).

Come ultima novità che vogliamo porre all'attenzione del lettore, segnaliamo che il reato di pedofilia è ora collocato come reato commesso contro la dignità della persona. Il nuovo canone 1398 sussume gli atti compiuti non solo dai chierici (vescovi, sacerdoti, diaconi), ma anche da religiosi non chierici e da laici che occupano funzioni nella Chiesa, nonché eventuali comportamenti simili, praticati con adulti con violenza o abuso di autorità. Il nostro editoriale del secondo semestre 2021, non poteva pertanto non presentare il nuovo Libro VI del Codice di Diritto canonico, atteso da oltre quindici anni, e recante una riforma che segnerà la comunione ecclesiale ed i futuri studi canonistici.

Il nostro ottavo numero della Rivista *Scientia Canonica* si compone di quattro articoli. Marcio Fernando França riflette sull'appartenenza dei fedeli alla parrocchia elettiva con nuovi criteri per l'iscrizione parrocchiale; Cristiano Faria dos Santos presenta un approccio storico al diritto di difesa da Innocenzo III a Benedetto XVI; Vito Giannelli approfondisce la modalità redazionale delle *Animadversiones* alla luce della propria esperienza di Difensore del Vincolo; Leonardo Caprara delinea il ruolo dei laici nel vigente diritto canonico. Il volume, come di prassi, contiene una sezione sulla giurisprudenza della Rota Romana che questa volta vede come protagonista una sentenza *coram* Antonio Bartolacci di nullità matrimoniale che contempla il capo dell'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. La traduzione portoghese della sentenza è opera di Leonardo Rosa Ramos, mentre l'adattamento per la pubblicazione del testo latino è di Vincenzo Fasano, che ne ha anche preparato la nota esplicativa in cinque lingue. Il volume si chiude con due comunicazioni, una sull'apostolicità degli archivi ecclesiastici, ed una seconda sulla beatificazione del giudice Rosario Livatino.

Denilson Geraldo
Editore